

**BREVI NOTE IN TEMA DI APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA  
SUL CONTRATTO DI CONSUMO AL MANDATO  
TRA AGENTE SPORTIVO E ASSISTITO**

*Laura Santoro\**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Agente sportivo e tesseramento – 3. Status di agente e vincolo di giustizia sportiva – 4. Giustizia arbitrale sportiva e vessatorietà della clausola compromissoria.

1. – La recente emanazione del regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra agenti sportivi ed assistiti<sup>1</sup> ha reso efficace la disposizione contenuta nell'art. 22, co. 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI che, com'è noto, assegna alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in funzione arbitrale ai sensi dell'art. 54, co. 3, del Codice della Giustizia Sportiva, la cognizione delle controversie "aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico".

Nel testo del primo Regolamento CONI Agenti Sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1630 del 26 febbraio 2019, si prevedeva l'assegnazione in ogni caso della funzione arbitrale al Collegio di Garanzia dello Sport nella materia in oggetto; con il successivo testo del Regolamento Agenti Sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1649 del 29 ottobre 2019, si è invece inserita la facoltà di deroga che deve essere espressamente pattuita tra le parti.

\* Università degli studi di Palermo.

<sup>1</sup> Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, consultabile *on line* all'indirizzo [https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/REGOLAMENTO\\_ARBITRALE\\_EX\\_ART.22\\_COMMA\\_2\\_REG\\_CONI\\_AGENTI\\_.pdf](https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/REGOLAMENTO_ARBITRALE_EX_ART.22_COMMA_2_REG_CONI_AGENTI_.pdf)



L'avvio delle procedure arbitrali innanzi al Collegio di Garanzia per la soluzione delle controversie tra agenti ed assistiti ha riproposto all'attenzione degli interpreti la questione dell'assoggettabilità degli agenti alla normativa dell'ordinamento sportivo e, in specie, al vincolo di giustizia sportiva.

2. La questione è correlata a quella di più generale rilievo concernente il possibile riconoscimento o meno, in capo all'agente, dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo <sup>2</sup>.

In proposito va ricordato che l'esclusione dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo appare fuor di dubbio con riguardo alla figura dell'agente sportivo in ambito FIGC. Il Regolamento agenti antecedente alla riforma del 2015 affermava che l'agente non è «tesserato della FIGC» (Art. 1 dell'Allegato A intitolato Codice di Condotta Professionale), sebbene all'art. 19, comma 3, prevedesse che l'agente dovesse improntare «il proprio operato a principi di lealtà, correttezza e probità», così nella sostanza richiamando i tipici doveri alla cui osservanza sono tenuti i soggetti dell'ordinamento sportivo. Il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo del 2015 statuiva tra i Principi Generali (art. 3) che «Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC», mentre l'art. 9 assegnava ad un apposito organo di disciplina (la Commissione Procuratori Sportivi) ed alla Corte federale di appello la competenza a giudicare rispettivamente in primo e in secondo grado sui casi di «inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA» da parte dei procuratori sportivi, i quali risultavano così implicitamente assoggettati agli obblighi propri dei tesserati (cosiddetta soggettività riflessa). Il vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC ripete il principio generale di cui all'art. 3 sopra detto, là dove all'art. 2.2, comma 1, n. 2, vieta l'iscrizione al Registro agenti tenuto presso la stessa Federazione, tra gli altri, a coloro che sono tesserati della FIGC <sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Sul punto si richiama la sentenza del TAR Lazio, 11 novembre 2010, n. 33428, ove è espressamente detto, con riguardo all'agente di calciatori, che «non è affiliato né tesserato, né legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC, ma svolge un'attività che il giudice comunitario (Corte giust. CE, 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza CE, 26 gennaio 2005) ha definito solo «periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport». Per una più ampia disamina di dottrina e giurisprudenza sul punto si rinvia a G. LIOTTA - L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, V ed., Milano, 2020, p. 138 ss.

<sup>3</sup> Regolamento Agenti Sportivi approvato con delibera C.U. 137/A del 10 giugno 2019 consultabi-

Similarmente avviene per il procuratore dei corridori, per il mandatario dei giocatori di rugby e per l'agente dei golfisti, i quali, sebbene non compresi nella categoria dei tesserati rispettivamente dalla FCI, dalla FIR e dalla FIG, devono comunque sottostare alle norme dell'ordinamento sportivo. Così, infatti, dispone il Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo della FCI, che all'art. 11, intitolato «Doveri del procuratore», prescrive al comma 1 che «Il procuratore è tenuto all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., del C.O.N.I. e della U.C.I., informando in ogni occasione la propria condotta, nei rapporti con i corridori, con i gruppi sportivi e con i tesserati in genere, oltre che con i propri colleghi, ai principi di correttezza, lealtà e buona fede». Similmente, il T.U. della FIR in materia, sopra citato, all'art. 2, comma 2, prescrive che «Il mandatario è obbligato a comportarsi secondo le regole di lealtà, correttezza e buona fede» e, più sotto, al comma 8, lett. g, subordina l'iscrizione nel registro dei mandatarî alla condizione «che il richiedente abbia accettato di sottoporsi allo Statuto ed ai Regolamenti federali». Analogamente l'art. 14, comma 1, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf prescrive che l'agente sportivo «è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti CONI e FIG, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale».

Soltanto cinque Federazioni (Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Pugilistica Italiana e Federazione Italiana Atletica Leggera) assegnano, invece, espressamente all'agente sportivo la qualifica di tesserato <sup>4</sup>.

le *on line* all'indirizzo <https://www.figc.it/media/94297/137-all-a-modifica-regolamento-agenti-sportivi.pdf>.

<sup>4</sup> Il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente degli atleti della FIT nell'edizione approvata nel 2011 ha introdotto, infatti, la norma che espressamente assegna all'agente, dal momento dell'iscrizione nell'elenco, la qualifica di «tesserato» e, come tale, gli impone l'obbligo del «rispetto del Codice di comportamento sportivo del CONI, nonché delle norme di comportamento indicate nel presente Regolamento (...) e di tutti gli altri regolamenti federali» (art. 5, comma 2). Tale disposizione è stata ripetuta nella successiva stesura del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente degli atleti, inserito in allegato (Allegato 2) al Regolamento Organico edizione 2016 e, da ultimo, nell'art. 4.5, comma 2, del Libro IV del vigente Regolamento Organico (edizione 2019), intitolato alla disciplina degli «Agenti degli atleti». L'art. 165 del Regolamento Organico della FIP, al comma 1, lett. g, include nella categoria dei tesserati «i procuratori di atleti e allenatori di pallacanestro», i quali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento agenti, sono tenuti «ad osser-

3. Pur in assenza, tuttavia, del riconoscimento della qualifica di tesserato in capo all'agente sportivo, nella maggior parte dei regolamenti federali si prevede la devoluzione delle controversie tra agente e assistito alla cognizione della giustizia sportiva, e specificamente di quella arbitrale.

Il vigente Regolamento agenti della FIGC non contiene un'espressa disposizione al riguardo, ma attraverso il richiamo generale contenuto nelle Disposizioni finali e transitorie alle norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi per quanto non espressamente ivi previsto, rende applicabile

vare lo Statuto e i Regolamenti CONI e FIP, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale» (sebbene la FIP abbia provveduto a conformare il previgente Regolamento procuratori alla nuova disciplina con il nuovo Regolamento agenti entrato in vigore a far data dal 10 maggio 2019, nell'ultima edizione del Regolamento Organico, sopra richiamato, che è aggiornata alla data del 25 ottobre 2019, ha mantenuto, per un evidente refuso, la denominazione di «procuratori»). Il vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramento della FIPAV (approvato con delibera del Consiglio Federale n. 68 del 15 luglio 2005, e modificato con delibera n. 114 del 3 dicembre 2005) prescrive che «Devono aderire alla FIPAV mediante la procedura di tesseramento», tra gli altri, «i procuratori sportivi» (art. 18, comma 1, lett. g). L'art. 10 del Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A prevede, poi, che «Gli agenti sportivi iscritti all'elenco debbono osservare le norme statutarie, regolamenti e delibere della Federazione Italiana Pallavolo, degli organi nazionali o internazionali ad essa sovraordinati ed alla Lega Pallavolo Serie A Maschile». Anche la FPI prescrive che i procuratori dei pugili rientrino tra i tesserati ed hanno l'obbligo del rinnovo del tesseramento entro il 31 marzo di ogni anno, pena la risoluzione automatica di tutti i contratti in essere; si prevede, inoltre, che il mancato rinnovo del tesseramento per ventiquattro mesi comporta l'obbligo di sottoporsi ad un nuovo esame di abilitazione (art. 51 bis del Regolamento Organico vigente, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione del 27 gennaio 2020, n. 7). La FIDAL, nel previgente Regolamento Organico, includeva tra i tesserati gli Assistenti degli atleti (art. 27 del R.O. approvato con delibera del Consiglio Federale n. 1 del 25 settembre 2015, e successivamente emendato dal Presidente Federale, a seguito dei rilievi del CONI, con provvedimenti n. 8 del 27 giugno 2016 e n. 10 del 4 luglio 2016). Nella vigente edizione del R.O. (approvata con delibera della Giunta Nazionale del CONI 17 dicembre 2019, n. 505) è caduta la previsione degli agenti quali tesserati e si è rinviata ad apposite disposizioni attuative emanate dal Consiglio federale la disciplina dei «rapporti degli agenti degli atleti con la Federazione e le società» (art. 27, comma 7). Il vigente Regolamento agenti/assistenti degli atleti prescrive, invece, espressamente che la domanda di iscrizione nell'elenco degli agenti «comprende quella di tesseramento nella FIDAL ai sensi dello Statuto federale e del Regolamento organico». Le «Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2020», all'art. 1.3.2, d'altro canto, inseriscono gli agenti degli atleti tra le figure federali che «devono essere annualmente tesserate alla FIDAL», rinviando al citato art. 27 del R.O. e all'art. 5 dello Statuto federale, il quale ultimo include gli agenti degli atleti entro la categoria di coloro che «Possono tesserarsi alla FIDAL» (art. 5, comma 2, lett. a). Nonostante l'apparente incertezza derivante dalla previsione del tesseramento degli agenti, da un lato, in forma obbligatoria e, dall'altro, in forma facoltativa, v'è da ritenere che debba prevalere la

agli agenti di calciatori la disposizione di cui al sopra citato art. 22, comma 2, del Regolamento CONI.

Nella prima normativa emanata dalla FIGC sugli agenti di calciatori si prevedeva, invece, l'obbligo di pattuire, mediante apposita clausola compromissoria, la devoluzione di ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale tra agente e cliente alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con espressa comminatoria delle sanzioni previste nel Codice di Giustizia Sportiva in caso di inadempimento.

L'inserimento della clausola compromissoria era previsto come facoltativo per i casi di «controversie internazionali relative all'attività di agente» in conformità alla normativa F.I.F.A. Con la riforma del Regolamento agenti attuata nel 2011 si è provveduto a cancellare il predetto obbligo, lasciando immutata la disciplina dell'arbitrato presso gli organi F.I.F.A. per le controversie internazionali. Anche quest'ultima previsione è stata poi cancellata nella successiva riforma del 2015, in cui si è previsto soltanto che il contratto intercorrente tra procuratore e atleta o società potesse «contenere una clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente in caso di controversie».

Altre Federazioni, quali la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Italiana Golf, ripetono, invece, nei rispettivi regolamenti in materia<sup>5</sup>,

soluzione nel senso del necessario tesseramento di tutti coloro che svolgono l'attività di agente nell'ambito della FIDAL. Supporta tale soluzione la circostanza che anche per le altre figure federali e, nella specie, gli atleti, il tesseramento è previsto nello Statuto in riferimento all'esercizio di un 'potere' e non già di un 'dovere', mentre, d'altro canto, è fuori discussione che per potere svolgere l'attività sportiva in ambito federale ciascun atleta debba necessariamente essere in regola con il tesseramento per ogni singola stagione sportiva in cui tale attività è svolta.

<sup>5</sup> v. il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di pallacanestro, entrato in vigore il 10 maggio 2019, consultabile *on line* all'indirizzo [http://www.fip.it/public/26/2531/reg\\_agenti\\_sett\\_prof.pdf](http://www.fip.it/public/26/2531/reg_agenti_sett_prof.pdf) ed il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di atleti professionisti di golf, entrato in vigore il 15 maggio 2019 e successivamente aggiornato in data 29 giugno 2019, consultabile *on line* all'indirizzo <http://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2019/05/>

la medesima disposizione contenuta nell'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi sopra richiamato, senza però al contempo prevedere la possibilità dell'espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, con l'effetto, dunque, di rendere obbligatoria la devoluzione delle controversie tra agenti e assistiti alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Tale scelta, se può ritenersi giustificata per gli agenti sportivi della FIP, stante la loro qualifica di tesserati e, come tali, soggetti al vincolo di giustizia sportiva, non altrettanto può ritenersi per gli agenti sportivi della FIG, che, in quanto non compresi tra i tesserati (v. art. 20 dello Statuto), sono soggetti estranei all'ordinamento sportivo.

La devoluzione delle controversie tra agenti ed assistiti alla giustizia sportiva è espressamente prevista come obbligatoria, altresì, nel regolamento della FPI (art. 24, comma 2) nonché, con specifico riferimento alla giustizia sportiva arbitrale, nei regolamenti della FCI (art. 18), della FIDAL (art. 10) e della FIT, ad eccezione, per quest'ultima, delle controversie rientranti nella competenza degli organi di giustizia federale (art. 4.9, comma 1).

Con riferimento alle restanti Federazioni che regolamentano al loro interno la figura degli agenti, vale a dire la Federazione Italiana Rugby e la Federazione Italiana Pallavolo, va osservato come nessuna prescrizione specifica sia dettata con riguardo alla risoluzione delle controversie che involgono i mandatari dei giocatori nel regolamento della FIR e gli agenti sportivi nel regolamento della FIPAV. Con riguardo a questi ultimi, non v'è dubbio che la competenza spetterà alla giustizia sportiva, in ragione della qualifica di tesserato che l'agente deve necessariamente rivestire. Qualche dubbio può porsi, invece, con riguardo ai primi, posto che essi non sono riconosciuti come tesserati ma al contempo la loro iscrizione nel registro dei mandatari è subordinata alla condizione che abbiano «accettato di sottoporsi allo Statuto ed ai Regolamenti federali».

4. La questione dell'assoggettamento dell'agente alla giustizia sportiva e, in specie di quella arbitrale, è tornata all'attenzione degli interpreti, con l'avvio delle procedure arbitrali innanzi al Collegio di Garanzia, sotto il profilo del difetto di giurisdizione dell'organo arbitrale a motivo della ritenuta abusività della clausola compromissoria contenuta nei contratti di mandato

*Regolamento-Agenti-FIG.pdf.*

per violazione dell'art. 33, lett. t) del D.lgs. n. 205/2006, ovvero per violazione dell'art. 1341, 2° comma, c.c. in quanto non oggetto di specifica approvazione per iscritto.

Nella ricostruzione della fattispecie operata dai sostenitori di questa tesi, l'agente rivestirebbe la qualifica di professionista, a fronte del calciatore che rivestirebbe la qualifica di consumatore. Tale configurazione viene avvalorata, secondo l'indirizzo qui riferito, dalla circostanza che il calciatore riveste la qualifica di lavoratore subordinato nel contratto di lavoro sportivo alla cui stipulazione è riferito l'incarico oggetto del contratto di mandato intercorrente con l'agente<sup>6</sup>. Ad avallo di questa opinione viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. 14 marzo 2017, n. 6634) secondo cui la qualità di consumatore è esclusa soltanto nelle ipotesi in cui il soggetto persona fisica agisca per uno scopo relativo ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e il rapporto di lavoro subordinato non integri "attività professionale" idonea a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore.

Va in proposito di contro osservato che la posizione del calciatore, ai fini dell'eventuale inquadramento del negozio stipulato con l'agente entro lo schema della causa di consumo, va *in primis* riferita non già al contratto di lavoro intercorrente con la società sportiva, bensì al suddetto negozio intercorrente con l'agente. Le considerazioni riferite allo *status* di lavoratore subordinato in capo al calciatore, per affermarne la qualifica di consumatore nel rapporto negoziale con l'agente, risultano quindi non condivisibili.

Per di più, si deve osservare che il calciatore, in quanto tesserato e, come

<sup>6</sup> Cfr. Trib. di Nola 17 maggio 2019, ove il giudice, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza sollevata da un calciatore nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un procuratore sportivo per il pagamento del compenso pattuito nel contratto di mandato intercorso con lo stesso calciatore, ha fondato la decisione di accoglimento della predetta eccezione sull'applicabilità nella fattispecie al suo esame del Codice del Consumo. La predetta decisione si fonda sulla motivazione che «può ricondursi alla qualità di "professionista" la posizione dell'opposto ai sensi dell'art. 3 lett. c) d.lgs. n. 206/2005 (...) atteso che in base agli artt. 1 e 3 del Reg. Agenti di calciatori FIGC e dalla lettura del contratto di mandato depositato in atti l'agente sportivo può ritenersi libero professionista deputato, a titolo oneroso, a prestare opera di consulenza in favore del calciatore professionista, curando e promuovendo i rapporti tra quest'ultimo e la società di calcio», mentre, d'altro canto, «la posizione soggettiva dell'opponente appare riconducibile a quella di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a del citato decreto (...) emergendo la qualità di lavoratore subordinato con qualifica di calciatore di società sportiva ai sensi dell'art. 3 della legge 1981/91».

tale, soggetto dell'ordinamento sportivo, è tenuto a conoscere la normativa federale e, in specie, quella concernente i contratti di lavoro sportivo e di cessione del contratto di lavoro sportivo, nonché la normativa federale che regola la stipula del contratto di mandato che si correla ai contratti sopra detti.

Non può, pertanto, ravvedersi in seno al contratto di mandato intercorrente tra agente e calciatore l'asimmetria informativa che giustifica l'applicazione della normativa del Codice del Consumo.

Analoghe considerazioni possono svolgersi, peraltro, anche volendo riferirsi al contratto di lavoro intercorrente tra calciatore e società sportiva, ovvero anche alla cessione del contratto di lavoro intercorrente tra società cedente e società cessionaria, ma al cui procedimento, com'è noto, partecipa anche il calciatore tramite la sottoscrizione della Variazione di tesseramento e la stipula del nuovo contratto di lavoro con la cessionaria.

Il riferimento a tali contratti risulta fondato sulla circostanza che il mandato intercorrente tra agente e calciatore è funzionalmente diretto alla stipula dei predetti contratti; ma è dato osservare che neppure rispetto ad essi è configurabile la qualità di consumatore in capo al calciatore, così da giustificare l'applicazione della normativa di cui al Codice del Consumo.

A parte il rilievo preliminare in ordine alla necessaria appartenenza all'ordinamento sportivo di entrambe le parti contrattuali, donde discende che esse sono tenute a conoscere parimenti la normativa di fonte federale, va, peraltro, osservato come non possa assegnarsi generale validità all'argomento secondo cui la qualifica di consumatore in capo al calciatore discenderebbe dallo *status* di lavoratore subordinato assegnatogli dalla legge n. 91/1981.

In proposito va osservato, infatti, che la stessa legge n. 91/1981, dopo avere all'art. 3 stabilito che “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”, ha previsto che la stessa costituisca, “tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.



La previsione legislativa, quindi, che il contratto intercorrente tra calciatore e società sportiva, sebbene in ipotesi eccezionali, possa essere riferito alla causa del contratto d'opera, priva di generale validità l'argomentazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Neppure condivisibile appare l'argomento contrario che, a prima vista, potrebbe opporsi circa la necessità di operare una valutazione, *case by case*, che tenga conto in concreto della natura della prestazione convenuta a carico del calciatore, sicché la qualifica di consumatore andrebbe assegnata in tutti i casi in cui non ricorrano le eccezioni sopra dette.

Va, infatti, di contro osservato che la diversa connotazione del rapporto di lavoro, in senso subordinato ovvero autonomo, non incide sulla sostanza della prestazione del calciatore, bensì soltanto sulle modalità e i tempi di effettuazione di tale prestazione.

La qualificazione in senso subordinato ovvero autonomo, al di fuori dell'ambito di cui ci si occupa, ha invece generale rilievo nella configurazione sostanziale della prestazione lavorativa, in ragione, prima di tutto, del vincolo di subordinazione e dei conseguenti obblighi che ne discendono a carico del lavoratore subordinato.

Il calciatore, anche là dove inquadrato in un rapporto di lavoro autonomo ricorrendo una delle tre eccezioni sopra dette, non ha comunque autonomia nella scelta delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, se non limitatamente all'eccezione di cui alla lett. b per l'attività complementare di allenamento, ma, in riferimento alla attività propria in cui si esplica la prestazione lavorativa, non v'è alcuna differenza tra l'essere calciatore in campo in una manifestazione *una tantum*, ovvero l'esserlo in una partita di campionato.

Non appare condivisibile neppure il richiamo alla normativa sulle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., al fine di affermare la nullità della clausola compromissoria pattuita in seno al contratto di mandato intercorrente tra agente ed assistito in ragione del difetto della specifica approvazione per iscritto della stessa clausola.

Si osserva, infatti, al riguardo che, com'è noto, la normativa di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., rientra nella più generale materia delle condizioni generali di contratto, vale a dire nell'ipotesi della predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale, che giustifica la particolare disciplina per essa

prevista dal legislatore a tutela della parte che non partecipa alla formazione del contenuto del contratto.

Tale ipotesi non ricorre normalmente nella stipulazione del contratto tra agente ed assistito, che segue ordinariamente la prassi di trattative cui partecipano entrambe le parti del contratto; ma va per di più osservato che il rapporto negoziale intercorrente tra agente ed assistito non è frutto della libera autodeterminazione delle parti, bensì deve rispettare le prescrizioni di forma e di sostanza stabilite dalla normativa federale, nonché, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sulla professione di agente sportivo di cui all'art. 1, comma 373, della L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), anche quella di fonte statale ivi contenuta e la normativa CONI, già sopra richiamata, che ne è seguita (Regolamento degli Agenti Sportivi e Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi).

Va in proposito, altresì, ricordato che, ai sensi dell'art. 5, co. 8, del predetto Regolamento Agenti Sportivi, «Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale (...)» e che, d'altra parte, ai sensi dell'art. 1, co. 2, «L'iscrizione al registro è obbligatoria per tutti coloro» che svolgono l'attività propria dell'agente, quale viene specificamente definita dalla L. n. 205/2017 e ripetuta nel citato Regolamento CONI.

La devoluzione delle controversie relative al contratto di mandato tra agente ed assistito alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport ha fonte, quindi, non già propriamente nel suddetto contratto, ma nella normativa che regola la figura dell'agente e l'esercizio della sua attività, che si applica all'agente in quanto iscritto nel relativo Registro <sup>7</sup>.

<sup>7</sup> La necessaria conformità del contratto intercorrente tra l'agente sportivo e l'assistito alle prescrizioni, di sostanza e di forma, dettate dalla normativa federale è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità là dove, con riferimento al caso di un contratto di agente stipulato da un avvocato senza il rispetto della modulistica prescritta dalla FIGC, ha escluso che spetti all'agente alcun compenso, né in veste di agente, né di avvocato, poiché si sarebbe in presenza di un contratto *ex se* invalido e inefficace per l'ordinamento sportivo, nonché inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statale (Cass. civ. 19 maggio – 20 settembre 2012,

Quanto detto è in linea con la considerazione che, sebbene l'agente non rivesta la qualità di tesserato e, dunque, non sia soggetto dell'ordinamento sportivo, gli si riconosca comunque, come sopra detto, una sorta di soggettività riflessa che comporta l'assoggettamento alla normativa regolamentare sugli agenti sportivi nonché, *in primis*, come statuito dall'art. 17, co. 2, del Regolamento CONI, all'obbligo del rispetto del principio di lealtà, correttezza e probità, che rappresenta il principio fondamentale cui deve conformarsi l'operato di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

n. 15934). Ricorre, pertanto, secondo il giudizio della Corte di Cassazione, l'efficacia integrativa delle norme dell'ordinamento sportivo rispetto al contratto tra agente ed assistito, in virtù della "equità contrattuale sportiva". Più di recente il principio è stato nuovamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità allorché si è riconosciuta l'invalidità del contratto di mandato, concluso in violazione delle norme dell'ordinamento sportivo, anche per l'ordinamento statale in quanto dette norme "incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (Cass. civ., 17 marzo 2015, n. 5216).

*Abstract*

The arbitration proceedings before the Sports Guarantee Board, concerning disputes arising from the mandate contracts between sports agents and clients, recently started as a result of the recent issue of the CONI Regulation, pursuant to art. 22, par. 2, of the Sporting Agents Regulations, brought again to the attention of the interpreters the question of agents being subject to federal legislation and, in particular, to the constraint of sports justice.

The issue is addressed in this paper under the specific perspective relating to the possibility or not of considering the arbitration clause, included in the mandate contracts between sports agents and clients, as abusive pursuant to the legislation on consumerism in the Consumer Code, or to the regulation on abusive clauses in art. 1341, par. 2, of the Civil Code.

L'avvio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport delle procedure arbitrali relative alle controversie nascenti in dipendenza dei contratti di mandato tra agenti sportivi ed assistiti, per effetto della recente emanazione del Regolamento CONI in materia, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi, ha riproposto all'attenzione degli interpreti la questione della assoggettabilità degli agenti alla normativa federale e, in specie, al vincolo di giustizia sportiva.

La questione viene affrontata nel presente lavoro sotto lo specifico angolo visuale afferente alla possibilità o meno di considerare la clausola compromissoria, inserita nei contratti di mandato tra agenti sportivi ed assistiti, come abusiva ai sensi della normativa contenuta nel Codice del Consumo, ovvero della disciplina di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c.